

**ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO****RICHIESTA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E QUOTAZIONE POLIZZA KASKO**

L'IRVO, Istituto regionale del vino e dell'Olio, via Libertà 66, Ente Pubblico Regionale non economico vigilato dall'Assessorato Agricoltura, che svolge attività di ricerca e promozione a supporto della filiera vitivinicola ed olearia siciliana;

PEC: direzione.irvosi@messaggipec.it

TEL: 091 6278111

SITO Internet: www.irvos.it

Indirizzo per informazioni: rosario.geraci@regione.sicilia.it

intende stipulare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) l'assicurazione KASKO danni accidentali veicoli dipendenti in missione, durata due anni, rinnovabile per un ulteriore anno

CATEGORIA MERCEOLOGICA: Servizi Assicurativi

CODICE/I CPV: 66510000-8

CODICE NUTS IRVO Palermo: ITG12

In relazione al presente avviso si richiede agli O.E. operanti nel settore assicurativo ed iscritti al MEPA di formulare manifestazione di interesse e quotazione di massima per la copertura assicurativa richiesta, entro il 3/7/2024, inviandola tramite mail ai seguenti indirizzi:

rosario.geraci@regione.sicilia.it e/o isabella.coppola@regione.sicilia.it

L'IMPORTO di riferimento, imposte escluse è di € 9.000,00 annui

L'incarico, di importo inferiore a 140.000 € (31.750 €, compreso le opzioni di rinnovo), verrà stipulato mediante affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, si procederà mediante RdO sul MEPA.

Il presente avviso sostituisce per quanto riguarda la polizza KASKO quello precedentemente pubblicato in data 13/6/2024; viene inserito sul sito internet dell'Istituto in data 25/06/2024 nella sezione "In evidenza" e "Bandi Di gara e Contratti" e non vincola l'Amministrazione allo svolgimento della procedura.

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

In calce le tipologie di copertura richiesta

Il RUP
Sig. Rosario Geraci

COPERTURA ASSICURATIVA – ELEMENTI INDICATIVI

KASKO danni accidentali veicoli dipendenti in missione

Assicurati

Si intendono assicurati i veicoli usati dai dipendenti dell'IRVO autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del mezzo di trasporto di loro proprietà e/o di loro familiari conviventi o di altri mezzi preventivamente autorizzati. Sono esclusi i veicoli di proprietà dell'Istituto.

Descrizione dei veicoli assicurati

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dall'IRVO che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

Premio - Pagamento e regolazione

Il premio viene anticipato dall'IRVO in base ad un dato presuntivo di chilometri annui percorsi pari a 300.000.

Alla fine di ogni annualità l'IRVO comunicherà alla Società assicuratrice l'eventuale superamento del n. massimo di km. sopra riportato, al fine di procedere ad una regolazione del premio. La regolazione del premio sarà effettuata, in rapporto ai chilometri in più effettivamente percorsi, in base al tasso per chilometro ricavato dal premio lordo. L'eventuale differenza sarà pagata entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'IRVO è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui sopra:

- Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

- Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro, con il limite di cui al punto successivo (Limiti di copertura).

Esclusioni:

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

Danni da Incendio

La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati.

Danni da Furto

La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori di serie e tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato.

Eventi socio-politici e naturali e atti di vandalismo

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità sotto riportate allo specifico punto

Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Limiti di copertura

Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del c.c., sino alla concorrenza del massimale assicurato per sinistro pari a d € 20.000,00.

Non sono previsti minimi indennizzabili/franchigie

Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente punto *Rischi assicurati*.

Procedura sinistri

Denuncia del sinistro

In caso di furto o rapina, l'Assicurato deve presentare denuncia alle competenti Autorità ed inoltrare al Contraente (Amministrazione Regionale) copia vistata della stessa.

Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Nel caso di disaccordo sulla indennizzabilità del danno, le Parti sono libere di far valere i loro diritti avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato deve, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, far pervenire alla Società l'estratto cronologico generale con annotazione della perdita di possesso rilasciato dal PRA. L'indennizzo è corrisposto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Recuperi

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento per l'età o lo stato d'uso quando il sinistro si verifichi entro tre mesi dalla data di prima immatricolazione per tutti i tipi di veicolo.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, il valore del veicolo al momento del sinistro si determina riferendosi alla quotazione della rivista "Quattroruote" relativo al mese di accadimento del sinistro o, in mancanza, alla quotazione di "Eurotax", riviste specializzate o a quella di mercato.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

Surrogazione

I diritti e le azioni che l'IRVO o l'Assicurato o i loro aventi causa possono vantare nei confronti di terzi si trasferiscono di diritto, anche per atto scritto, alla Società fino alla concorrenza degli importi pagati.

La Società rinuncia al diritto di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 del Cod. Civ., nei confronti del conducente del veicolo, se autorizzato, nonché nei confronti del Contraente.